

Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT INVERNALI E CULTURA

Sezione I. Turismo

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 50/1992)

1. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) dopo le parole "spettano alla Giunta regionale" sono inserite le seguenti: " , che approva i regolamenti adottati dal Collegio dei maestri di sci entro centoventi giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine gli stessi si intendono approvati."

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 50/1992)

1. L'articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. (Scuole di sci)

1. Le Scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:

a) un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole di discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica);

b) una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio è presente un'area sciabile, così come definita dall'articolo 4 della l.r. 2/2009;

c) il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

d) un regolamento che garantisce e disciplina, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

e) la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

f) un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;

g) l'assunzione dell'impegno:

1) a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;

2) a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

c) agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;

d) ai voli di addestramento dei piloti.

11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci."

Sezione III. Cultura

Art. 32.

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 47/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate) é sostituito dal seguente:

"1. Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante propria deliberazione, i soggetti di cui all'articolo 1, che intendono ottenere il contributo regionale, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda corredata dalla relazione illustrativa delle iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa."

Art. 33.

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 47/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 47/1997 è sostituito dal seguente:

"1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'articolo 1, tenendo presente l'articolazione dei corsi, le attività proposte nelle aree decentrate e i contenuti della proposta con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera e)."

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 47/1997 le parole "entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta assegnazione" sono soppresse.

Art. 34.

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 17/2005)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), è inserito il seguente:

"Art. 4 bis. (Interventi volti alla riqualificazione urbana, alla rigenerazione delle periferie e delle aree urbane)

1. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana, la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, finalizzate a una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), alle tipologie di intervento di seguito elencate non si applicano le disposizioni del precedente articolo 4:

a) la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;

b) la realizzazione di nuove sale cinematografiche mediante il riutilizzo di immobili esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale, successiva ricostruzione;

c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione, o mediante utilizzo, per interventi di completamento o di ampliamento, di pertinenze o parti accessorie o terreni confinanti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, con applicazione delle seguenti agevolazioni e misure premiali:

a) all'interno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico è possibile comprendervi centri culturali multifunzionali, attrezzature di proiezione e sonore, foyer, aree di passaggio, casse e biglietterie automatiche, baby parking e servizi analoghi, luoghi di somministrazione di alimenti e

bevande che non hanno ingresso indipendente; per tali finalità, nonché per le sale, è riconosciuta una superficie aggiuntiva in misura non superiore al 30 per cento della superficie lorda esistente, fatta salva la capacità edificatoria residua prevista dallo strumento urbanistico vigente;

b) all'esterno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi, nell'ambito dell'area urbana degradata, oggetto dell'intervento di riqualificazione, è ammessa la realizzazione di esercizi commerciali nel rispetto delle disposizioni di settore, di spazi per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività multiculturali, aree espositive e aree di incontro sociale, locali destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie non superiore a quella dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi;

c) è ammessa la modifica dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, purché nel rispetto dei vincoli architettonici esistenti, salvo si tratti di modifiche necessitate da esigenze di armonizzazione del tessuto edilizio esistente;

d) è ammesso il mutamento della destinazione d'uso in atto.

3. Gli interventi, ove autorizzabili, devono rispettare le disposizioni vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, paesaggistico ambientale e, riguardo alla pericolosità geologica, quanto definito dalle norme del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI; i fabbricati oggetto di recupero sono destinati all'esercizio cinematografico per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo non possono riferirsi:

a) all'utilizzo in qualunque forma di terreni a destinazione agricola;

b) a fabbricati che, al momento della richiesta dell'intervento e fino alla loro regolarizzazione, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

c) a fabbricati siti nei centri storici;

d) a fabbricati siti in aree a inedificabilità assoluta o fabbricati localizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del PAI, o in ambiti riconosciuti in dissesto dal PAI, nonché nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità IIIa), IIIc), IIIb3) e IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996;

e) alla realizzazione o all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, che restano sottoposte alle disposizioni di settore."

Art. 35.

(Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 17/2005)

1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 17/2005, è inserito il seguente:

"Art. 4 ter. (Disposizioni procedurali relativi agli interventi di cui all'articolo 4 bis)

1. Gli interventi previsti all'articolo 4 bis sono attuati con progetti unitari, che ne verificano il corretto inserimento nel contesto urbano sotto l'aspetto architettonico, infrastrutturale, ambientale e sociale, e sono realizzabili anche in più fasi temporali e possono interessare uno o più edifici o lotti, purché ricompresi in una progettazione unitaria.

2. Nel caso di demolizioni, totali o parziali, e successive ricostruzioni, con modifica della superficie e della volumetria complessive, dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, occorre effettuare il rilievo asseverato del fabbricato da demolire e la quantificazione della relativa superficie esistente, secondo le seguenti modalità:

a) per la quantificazione dell'altezza, della volumetria, delle superfici e di tutti gli altri parametri urbanistico edilizi dei fabbricati esistenti da demolire si applicano le disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica e regolamentare vigente all'atto della presentazione del progetto;

b) per gli interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti e di opere in generale, per le quali risulti indeterminabile la relativa superficie o il volume esistenti, si considera la capacità edificatoria massima come stabilita dalla strumentazione urbanistica e regolamentare vigente al

momento della presentazione del progetto.

3. La domanda di ammissione alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 bis, è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento.

4. Il titolo edilizio è subordinato, ai sensi dell'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, a preventiva deliberazione del comune che attesta:

a) l'interesse pubblico dell'iniziativa in progetto per la riqualificazione urbana e la rigenerazione dell'area urbana degradata;

b) la rimozione delle condizioni, in essere o potenziali, di degrado sociale, edilizio ed economico, anche mediante il solo mutamento della destinazione d'uso in atto;

c) il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano;

d) l'eventuale quantificazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001.

5. La quota di standard urbanistici dovuti ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), se non reperibili, deve essere monetizzata.

6 Agli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 4 bis non si applica alcun limite relativo all'apertura o al potenziamento del circuito degli esercizi cinematografici che non sia specificamente previsto dalla legislazione nazionale in vigore."

Art. 36.

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/2009)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte) è abrogata.

Capo II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Sezione I.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999, N. 28

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 28/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), dopo le parole "di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: ", previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)." ed il periodo "La proposta è deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio." è sostituito dal seguente: "La proposta è deliberata dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio."

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, le parole "(Allegato A)", "(Allegato B)" e "(Allegato C)" sono soppresse ed i relativi allegati A, B e C della l.r. 28/1999 sono abrogati.

3. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 è sostituita dalla seguente:

"g) il coordinamento tra i procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti commerciali previsti dalle norme in materia di commercio, ambiente e urbanistica;"

4. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, le parole "direzione regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio".

Art. 38.

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 28/1999)